

Memento Pratico

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

LAVORO

2019
SETTEMBRE

Aggiornato al 23 luglio 2019

 **MEMENTO**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Piano dell'opera

Principali novità

Abbreviazioni

100	Agenti e rappresentanti di commercio	24300	Lavoratori edili
1000	Agricoli	25600	Lavoro al di fuori dell'azienda
1900	Appalto	26200	Lavoro all'estero
3000	Assegno per il nucleo familiare	27400	Libertà e diritti sindacali
4600	Assunzioni agevolate	28400	Libri e documenti
5000	Cassa integrazione e prestazioni integrative	29000	Licenziamento
6500	Certificazione	30250	Malattia
6900	Collaboratori coordinati e continuativi	31500	Mansioni e inquadramento
7500	Collocamento obbligatorio	31900	Marittimi
7700	Contenzioso previdenziale e vive assistenziale	33100	Maternità e congedi parentali
8500	Contrattazione collettiva e vive usi aziendali	34010	Minori
9200	Contratto di lavoro	34300	Orario di lavoro
10900	Contratto di lavoro a termine	35200	Pari opportunità tra uomo e donna
11500	Contributi previdenziali	35840	Part-time e lavoro intermittente
12500	Dimissioni	36800	Pensioni
13400	Dirigenti	38500	Permessi e assenze dal lavoro
14400	Disoccupazione	39300	Prestazioni di lavoro occasionali
14800	Domestici	39700	Processo del lavoro e tutela stragiudiziale
15300	Ferie	41400	Retribuzione
15900	Formazione del lavoratore	42800	Sanzioni disciplinari
17000	Giornalisti	43300	Sciopero e autotutela aziendale
18000	Igiene, salute e sicurezza sul lavoro	44000	Soci di cooperative di lavoro
19600	Impresa familiare	44500	Somministrazione di lavoro
20000	Infortuni sul lavoro e malattie professionali	44700	Spettacolo e sport
22000	Ispezioni sul lavoro	46100	Stranieri
22600	Lavoratori autonomi	47000	Trasferimento d'azienda
		47700	Trattamento di fine rapporto
		48900	Appendice
		p. 1445	Indice analitico

Assegno per il nucleo familiare

SOMMARIO

a. Condizioni e presupposti		b. Corresponsione	
1. Nucleo familiare.....	3040	1. Importo.....	3145
2. Reddito familiare.....	3060	2. Liquidazione.....	3150
3. Assenza di altri trattamenti di famiglia.	3090	3. Modalità di pagamento.....	3168
4. Domanda.....	3110		

L'assegno per il nucleo familiare (d'ora in poi **ANF**) è una prestazione previdenziale a carico dell'INPS - generalmente anticipata dal datore di lavoro (v. n. 3168) - che viene erogata al lavoratore dipendente nel corso dell'attività lavorativa.

3000

L'ANF ha la **funzione** di sostenere i nuclei familiari composti da più persone ed i cui redditi sono compresi in fasce stabilite annualmente. Esso spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

L'**erogazione** dell'ANF è assicurata da un'apposita gestione INPS finanziata con il pagamento da parte del datore di lavoro di un **contributo** (Cassa Unica Assegni Familiari: CUAFF) interamente a suo carico (v. n. 48980). Il contributo non è dovuto per gli **apprendisti** (v. n. 16200: L. 845/78; DM 21 febbraio 1996; art. 120, c. 1 e 2, L. 388/2000).

Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle **parti dell'unione civile** (art. 1, c. 20, L. 76/2016, c.d. "Legge Cirinnà"). Pertanto, quando nel presente capitolo si fa riferimento al coniuge (ad esempio, per quanto attiene alla composizione del nucleo familiare del richiedente) o all'istituto del matrimonio, in tali espressioni devono intendersi ricompresi anche l'istituto dell'unione civile ed i soggetti uniti civilmente. Le uniche **particolarità** previste per i casi di unioni civili sono esaminate al n. 3043 (Circ. INPS 5 maggio 2017 n. 84).

3002

Nel capitolo sono analizzati i presupposti per il riconoscimento della prestazione e le modalità di corresponsione.

3005

Alcuni **casi particolari** legati al soggetto titolare del diritto o alla diversa misura dell'ANF e i connessi adempimenti sono trattati in altri capitoli, cui rinviamo:

- disoccupati, v. n. 14420 prec. 4);
- domestici, v. n. 15015;
- lavoratori a domicilio, v. n. 25860;
- lavoratori con contratto part-time, v. n. 36140;
- autonomi (agricoli v. n. 23310, artigiani e commercianti v. n. 22990 e s.);
- collaboratori coordinati e continuativi, v. n. 7235;
- soci di cooperative della piccola pesca, v. n. 44410.

Il **pagamento dell'ANF in forma diretta** da parte dell'INPS è esaminato al n. 3175.

a. Condizioni e presupposti

DPR797/55; art. 2 DL69/88 conv. in L.153/88; Circ. INPS 12 gennaio 1990 n. 12

- 3020** È **necessaria** la sussistenza dei seguenti condizioni e presupposti per il riconoscimento dell'ANF:
- presenza di un nucleo familiare;
 - rispetto di determinati limiti di reddito;
 - assenza di altro ANF o di altro trattamento di famiglia.

1. Nucleo familiare

art. 2, c. 6 e 6 bis, DL 69/88 conv. in L. 153/88

- 3040** **Composizione** Il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai familiari indicati in tabella. Per l'inclusione di alcuni componenti del nucleo, oltre alla presenza di determinate condizioni, il richiedente deve allegare specifica documentazione e/o apposita autorizzazione dell'INPS (v. n. 3045).

Ipotesi	Condizioni	Attestazione delle condizioni e/o autorizzazione INPS	Esclusioni	Fonti
Richiedente				
Generalità dei casi	Rapporto di lavoro dipendente	Dichiarazione di responsabilità attestante l'assenza di richiesta di altri ANF o percezione di altri trattamenti di famiglia (anche esteri) per i componenti del nucleo familiare (v. n. 3090)	–	Istruzioni INPS per richiesta telematica dell'ANF (v. n. 3110)
Se genitore : — legalmente ed effettivamente separato — divorziato — in stato di abbandono	In caso di: 1. affidamento esclusivo dei figli, il nucleo è composto da: — genitore titolare del diritto all'ANF insieme ai figli affidati — ex coniuge non titolare del diritto all'ANF insieme ai figli affidati (1) 2. affidamento congiunto dei figli, i coniugi stabiliscono di comune accordo chi deve chiedere la prestazione. In mancanza di accordo viene applicato il principio della convivenza (2)	Sempre : — autorizzazione INPS (v. n. 3045) (3) — dichiarazione di responsabilità o documentazione attestante i dati anagrafici e la situazione di ex coniuge o dell'altro coniuge + — in caso di separazione o divorzio , atto notorio o copia della sentenza (4) — in caso di abbandono , documentazione dell'autorità giudiziaria attestante lo status di abbandono	Nuovo rapporto di coniugio dell'affidatario non titolare di posizione protetta	art. 2 DM 11 maggio 1990; Circ. INPS 19 febbraio 1992 n. 48; Circ. INPS 7 dicembre 1999 n. 210
— naturale convivente con i figli	Il nucleo è composto dal genitore: — titolare di posizione protetta insieme ai figli riconosciuti — non titolare di posizione protetta insieme ai figli riconosciuti (5)	Autorizzazione INPS (v. n. 3045) (3)	Rapporto di coniugio del genitore convivente non titolare di posizione protetta	art. 2 DM 11 maggio 1990; Circ. INPS 19 febbraio 1992 n. 48; Circ. INPS 19 marzo 2008 n. 36; Circ. INPS 6 agosto 2012 n. 104
(1) Nel caso di separazione o divorzio l'ANF per i figli spetta all'ex coniuge affidatario degli stessi. Se questi non è titolare di una propria posizione tutelata (per il suo rapporto di lavoro), può esercitare il diritto all'ANF sulla posizione tutelata dell'altro ex coniuge (art. 211 L. 151/75). In tal caso il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione (Circ. INPS 19 febbraio 1992 n. 48).				

Ipotesi	Condizioni	Attestazione delle condizioni e/o autorizzazione INPS	Esclusioni	Fonti
<p>(2) In assenza di convivenza con la prole, il requisito si considera comunque soddisfatto se il figlio è "sostanzialmente a carico". A tal fine il richiedente deve presentare una dichiarazione di (Circ. INPS 6 agosto 2012 n. 104): non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (quando i redditi del figlio non eccedono una somma pari al trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%); mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio da parte del genitore.</p> <p>(3) L'autorizzazione dell'INPS è sempre necessaria in caso di figli di (v. n. 3045): — divorziati o separati legalmente, nati fuori dal matrimonio o in stato di abbandono (propri o del proprio coniuge); — legalmente riconosciuti dall'altro genitore; — dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio.</p> <p>(4) È sufficiente produrre le parti del dispositivo della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale contenenti gli elementi strettamente necessari alla trattazione della pratica (Circ. INPS 29 settembre 1999 n. 182).</p> <p>(5) Nell'ipotesi di figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, l'ANF spetta al genitore convivente con il figlio. Se il genitore convivente non è titolare di una propria posizione tutelata, la domanda di ANF va presentata dal genitore naturale titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ma la prestazione è erogata direttamente al genitore convivente.</p>				
Coniuge (6)				
In tutti i casi	-	Alternativamente: — dichiarazione di responsabilità del coniuge, relativa alla mancata richiesta di trattamento per le persone indicate nel nucleo — autorizzazione INPS (v. n. 3045)	Coniuge: — legalmente ed effettivamente separato — divorziato — che ha abbandonato la famiglia	art. 2 DM 11 maggio 1990
<p>(6) In caso di stranieri poligami nel loro Paese nel nucleo può essere inserito un solo coniuge (Mess. INPS 29 settembre 2006 n. 25928).</p>				
Figli non coniugati				
Tutti (7)	Minore età	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di accasamento etero familiare da parte di strutture pubbliche, autorizzazione INPS (v. n. 3045) • Se adottivi: attestazione dell'adozione 	-	L. 184/83
	Maggiore età, se in presenza di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo a causa di difetto fisico o mentale	Se adottivi : attestazione dell'adozione + Alternativamente: — documentazione sanitaria attestante l'inabilità al 100% — autorizzazione INPS (v. n. 3045)	-	Istruzioni INPS per richiesta telematica dell'ANF (v. n. 3110)
	Maggiore età, fino a 21 anni, se studenti frequentanti una scuola pubblica o legalmente riconosciuta secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea o apprendisti , appartenenti a un nucleo familiare c.d. "numeroso" (più di tre figli di età inferiore ai 26 anni: art. 1, c. 11 lett. d), L. 296/2006) (8)	Sempre : modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso e autorizzazione INPS (v. n. 3045) + • Se adottivi : attestazione dell'adozione • Se studenti : dichiarazione di responsabilità che attesti la qualità di studente • Se apprendisti : dichiarazione di responsabilità che attesti la qualità di apprendista	-	art. 2 DM 11 maggio 1990
<p>(7) Nati nel matrimonio ed equiparati (sono equiparati i figli adottivi, affilati, nati fuori dal matrimonio legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge, figli riconosciuti nati nell'ambito di una coppia di fatto).</p>				
<p>(8) Soggetti parificati ai figli minori nelle apposite tabelle INPS.</p>				

3040
(segue)

Ipotesi	Condizioni	Attestazione delle condizioni e/o autorizzazione INPS	Esclusioni	Fonti
Nipoti non coniugati				
Minori	<p>— in linea retta (l'ascendente è il nonno/la nonna): vivenza a carico dell'ascendente (9), anche in assenza di affidamento formale</p>	<p>Autorizzazione INPS (v. n. 3045) + Dichiarazioni di responsabilità: — del richiedente che attesta la discendenza del nipote ed il mantenimento abituale dello stesso — del genitore che attesta di non poter provvedere al mantenimento del figlio poiché non svolge attività lavorativa e non possiede reddito — di altri ascendenti dalla quale risulta che non hanno chiesto per il passato e che si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi nipoti</p>	Compimento del 18° anno di età	Circ. INPS 23 luglio 2001 n. 146; Circ. INPS 7 dicembre 2007 n. 132
	<p>— collaterali (l'ascendente è lo zio/la zia): in presenza di affidamento formale</p>	<p>A nostro avviso provvedimento di affidamento formale</p>		Circ. INPS 4 novembre 1999 n. 195
Tutti, a prescindere dall'età	<p>Cumulativamente: — assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo a causa di difetto fisico o mentale — stato di orfano di entrambi i genitori — inabilità già al momento del decesso dei genitori beneficiari — non titolarità di pensione ai superstiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Documentazione sanitaria attestante l'inabilità ● Dichiarazione del richiedente l'ANF, attestante che i nipoti non hanno diritto alla pensione ai superstiti ● Autorizzazione INPS (v. n. 3045) 	-	art. 2 DM 11 maggio 1990
<p>(9) La vivenza a carico sussiste in caso di (Circ. INPS 7 dicembre 2007 n. 132): — mantenimento abituale dei minori da parte dell'ascendente; — mancanza di autosufficienza economica dei minori; — impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al loro mantenimento non svolgendo alcuna attività lavorativa e non percependo alcun reddito. Il requisito dell'assenza di reddito è soddisfatto anche se i genitori sono proprietari della casa di abitazione principale o percepiscono l'indennità di accompagnamento. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p>				
Fratelli e sorelle non coniugati				
Minori	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Autorizzazione INPS (v. n. 3045) 	-	art. 2 DM 11 maggio 1990
Tutti, a prescindere dall'età	<p>Cumulativamente: — assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo a causa di difetto fisico o mentale — stato di orfano di entrambi i genitori — non titolarità di pensione ai superstiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Documentazione sanitaria attestante l'inabilità ● Dichiarazione di responsabilità del richiedente attestante che i soggetti non hanno diritto alla pensione ai superstiti 		

I **familiari** possono far parte del nucleo, a prescindere dal luogo di residenza, se il **richiedente** è cittadino, alternativamente:

— **italiano** oppure di altro **Stato UE**;

— di uno **Stato extraUE** che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio, o che ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Negli altri casi, i familiari di lavoratore straniero vengono inclusi nel nucleo solo se residenti in Italia (Circ. INPS 6 aprile 2004 n. 61).

Per includere i familiari residenti in Stati UE o convenzionati è tuttavia necessaria l'apposita **autorizzazione INPS** (esaminata al n. 3045).

3042

Unioni civili Con riferimento al nucleo familiare in caso di unione civile **tra persone dello stesso sesso** possono essere individuate le seguenti ipotesi (Circ. INPS 5 maggio 2017 n. 84):

3043

Ipotesi	Riconoscimento dell'ANF
Unione civile in cui solo una delle due parti è lavoratore dipendente	In relazione alla parte dell'unione civile priva di posizione tutelata (non dipendente)
Parti dell'unione civile + figli di una delle due parti, nati prima dell'unione . Due ipotesi: 1) uno dei due genitori (separato o naturale) è titolare di una posizione tutelata (dipendente) ed ha l'affido (condiviso o esclusivo) dei figli 2) entrambi i genitori (separati o naturali) non sono titolari di una posizione tutelata (non dipendenti) ma sono uniti civilmente con altro soggetto che ha diritto ai trattamenti di famiglia	In relazione a: — parte dell'unione civile priva di posizione tutelata — figli nati precedentemente. In tal caso il trattamento di famiglia è garantito su una delle due posizioni dei genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. In relazione a: — parte dell'unione civile priva di posizione tutelata — figli (nati precedentemente) della parte dell'unione civile che non è titolare di posizione tutelata
Parti dell'unione civile + figli di una delle due parti nati dopo l'unione	a) se l'assegno è richiesto dalla parte che è genitore naturale: in relazione al figlio (nato dopo l'unione) + all'eventuale altra parte dell'unione civile priva di posizione tutelata b) se l'assegno è richiesto dalla parte che non è genitore naturale: in relazione al figlio (nato dopo l'unione) e inserito all'interno dell'unione civile (con procedura di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio: art. 252 c.c.) + all'eventuale altra parte dell'unione civile priva di posizione tutelata

Precisazioni 1) Per la qualificazione di "unito civilmente" (art. 1, c. 3, L. 76/2016) deve farsi riferimento agli **atti dell'unione civile registrati** nell'archivio dello stato civile.

2) Il **matrimonio contratto all'estero** da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

3) In caso di **scioglimento** dei nuclei formati da persone dello stesso sesso con unione civile (art. 1, c. 21-26, L. 76/2016), il diritto alle prestazioni familiari è regolato, ove possibile, in conformità con quanto disposto dal codice civile, se compatibile ed espressamente previsto.

In **presenza di figli** (nati da precedente matrimonio, fuori dal matrimonio oppure nati dopo l'unione), si applicano le disposizioni relative ai genitori separati o divorziati con provvedimenti di affidamento condiviso o esclusivo dei figli (Mess. INPS 1° agosto 2017 n. 3179).

Autorizzazione INPS (art. 2 DM 11 maggio 1990; Circ. INPS 4 agosto 2011 n. 103) Il lavoratore deve necessariamente richiedere l'autorizzazione all'INPS:

3045

1. per l'inserimento nel nucleo familiare di:

— fratelli, sorelle e nipoti;

— figli di genitori divorziati o separati legalmente (propri o del proprio coniuge), legalmente riconosciuti dall'altro genitore, oppure figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;

— figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in caso di nucleo familiare "numerioso" (v. n. 3040);

— nipoti minori a carico del richiedente nonno o nonna;

- familiari maggiorenni inabili a un proficuo lavoro e minorenni in difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (in assenza della documentazione sanitaria che attesta la loro situazione);
 - familiari residenti all'estero in Stati UE o convenzionati;
2. quando **manca la dichiarazione del coniuge del richiedente** (v. n. 3112);
3. nelle ipotesi di **accasamento etero-familiare di minori** da parte di strutture pubbliche (L. 184/83).

3046

Domanda (Circ. INPS 30 agosto 2011 n. 110; Circ. INPS 29 settembre 2011 n. 125; Circ. INPS 22 marzo 2019 n. 45)

L'autorizzazione - che ha **validità** annuale - deve essere richiesta all'INPS **esclusivamente** mediante la **procedura telematica** "Autorizzazione ANF".

I documenti attestanti la situazione di fatto del richiedente vanno **allegati** solo alla prima richiesta o in caso di variazione della situazione (v. n. 3115).

Precisazioni 1) Nel caso di **accoglimento** della richiesta, l'INPS procede direttamente all'istruttoria della domanda (pertanto non trasmette più al lavoratore il Mod. ANF 43: Circ. INPS 22 marzo 2019 n. 45); se invece l'ANF è corrisposto **direttamente dall'Istituto** (v. n. 3175), il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta di autorizzazione, in quanto la verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata dall'INPS (Mess. INPS 18 novembre 2016 n. 4638). In caso di **diniego**, l'INPS trasmette provvedimento motivato (con Mod. ANF 58), contro il quale il lavoratore può proporre **ricorso** al Comitato Provinciale INPS entro 90 giorni dalla comunicazione della reiezione (Circ. INPS 22 marzo 2019 n. 45).

2) La **documentazione contenente dati non autocertificabili**, eventualmente necessaria ai fini della liquidazione della prestazione, deve essere spedita tramite raccomandata A/R, oppure presentata allo sportello unitamente alla ricevuta d'invio telematico della domanda.

2. Reddito familiare

art. 2, c. 9 e 10, DL 69/88 conv. in L.153/88

3060

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'ANF **è costituito** dall'ammontare dei **redditi complessivi** conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare, nel **periodo di riferimento** individuato nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno per il quale viene presentata la domanda (v. n. 3110).

Lo stesso reddito ha valore per la corresponsione dell'ANF fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ad **esempio**:

- per il periodo 1° gennaio 2019-30 giugno 2019, si deve considerare il reddito prodotto nel 2017 (si fa riferimento a luglio 2018 come anno di presentazione della domanda);
- per il periodo 1° luglio 2019-31 dicembre 2019, si deve considerare il reddito prodotto nel 2018 (si fa riferimento a luglio 2019 come anno di presentazione della domanda).

Precisazioni 1) Per la determinazione del reddito complessivo di riferimento, ai nuclei familiari coniugali sono assimilati solo i conviventi di fatto che hanno stipulato il **contratto di convivenza** (art. 1, c. 50, L. 76/2016), se dal suo contenuto emerge con chiarezza l'**entità dell'apporto economico di ciascuno** alla vita comune (Circ. INPS 5 maggio 2017 n. 84).

2) Il reddito rilevante **ai fini dell'ammontare** dell'ANF è quello del nucleo familiare composto dal **coniuge affidatario** e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato (anche se titolare del diritto alla corresponsione). Il reddito di quest'ultimo viene tuttavia in considerazione per stabilire il **diritto all'erogazione** dell'ANF (Cass. 30 marzo 2015 n. 6351).

3065

Il reddito complessivo **deve** essere:

- composto, per un **importo minimo** pari al 70%, da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilabili;
- **compreso** tra quelli indicati **nelle apposite tabelle** INPS in vigore ed aggiornate ogni anno (da ultimo Circ. INPS 17 maggio 2019 n. 66), reperibili sul sito www.inps.it (art. 1, c. 11, L. 296/2006; Circ. INPS 12 gennaio 2007 n. 13).

Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi:

- assoggettabili all'imposta sui redditi (IRPEF);
- di qualsiasi natura, compresi, se superiori a € 1.032,91 annui, i redditi esenti da imposta o i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Precisazioni 1) I **livelli di reddito** che danno diritto all'assegno vengono **rivalutati annualmente**, con effetto dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione e l'anno immediatamente precedente.

2) Sono esclusi dalla determinazione del reddito familiare l'ANF, il TFR e le relative anticipazioni, le rendite vitalizie erogate dall'INAIL e la parte non tassabile dell'indennità di trasferta, oltre a: pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva infortunatisi; indennità di accompagnamento (Mess. INPS 31 luglio 1990 n. 33764); indennità ai ciechi parziali ed ai sordi prelinguali; indennità di frequenza (L. 289/90; L. 508/88; Circ. INPS 6 maggio 1998 n. 97); indennizzo corrisposto dallo Stato (L. 210/92) a favore dei soggetti danneggiati da complicanze sanitarie di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. INPS 10 ottobre 2000 n. 172).

Sono, inoltre, **esclusi** dalla formazione del reddito complessivo ai fini dell'ammontare dell'ANF il premio alla nascita (art. 1, c. 353, L. 232/2016) e l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè; art. 1, c. 125-129, L. 190/2014; Mess. INPS 18 luglio 2019 n. 2767).

3) Quando la percentuale dei redditi da lavoro dipendente non è quantificabile rispetto a quelli di altra natura, in quanto nell'anno considerato sono entrambi inesistenti o risultano solo redditi negativi, il diritto va riconosciuto, dal momento che non è verificabile la condizione che comporta l'esclusione. Peraltro, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, anche se di modesta entità, comporta sempre l'esclusione dal diritto all'assegno (Circ. INPS 12 gennaio 1990 n. 12).

4) Se l'esclusione dal reddito complessivo del lavoratore delle indennità CIG riferite ad anni precedenti a quello di erogazione comporta una riduzione del reddito da lavoro dipendente tale da impedire il riconoscimento del diritto all'ANF, dette indennità sono conteggiate nel reddito dell'anno di percezione come ogni altro emolumento corrente (Mess. INPS 30 maggio 1997 n. 11194).

Esempio

Nucleo familiare composto da entrambi i genitori ed un figlio minore senza componenti inabili:

Redditi 2018:

- Richiedente:

- reddito da lavoro dipendente € 15.000
- reddito abitazione € 500
- interessi su C/C € 250
- interessi su titoli di Stato € 250

- Coniuge:

- redditi da collaborazione coordinata e continuativa € 4.000.

I redditi derivanti da interessi su titoli di Stato e su C/C, soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, non superando all'anno € 1.032,92, non devono essere considerati.

La percentuale dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati supera il 70% dei redditi complessivi.

3070

3. Assenza di altri trattamenti di famiglia

art. 2, c. 8 bis, DL 69/88 conv. in L. 153/88; Circ. INPS 12 gennaio 1990 n. 12

Per lo stesso nucleo familiare può essere concesso un solo assegno.

L'ANF è incompatibile con qualsiasi altro trattamento di famiglia a chiunque spettante; in particolare, è esclusa una **doppia corresponsione dell'ANF** in caso di:

— pensionato da lavoro dipendente che continua ad esercitare attività di lavoro dipendente;

— coniugi che hanno entrambi titolo all'ANF (ambidue lavoratori dipendenti o pensionati da lavoro dipendente);

— differenti trattamenti di famiglia (ad esempio: ANF e assegni familiari) spettanti a diverso titolo allo stesso soggetto (ad esempio: pensionato da lavoro autonomo occupato come lavoratore dipendente), oppure all'uno o all'altro dei coniugi (ad esempio: uno lavoratore dipendente e l'altro coltivatore diretto o pensionato autonomo).

In tali casi possono percepire il trattamento di famiglia diverso dall'ANF i familiari che non concorrono alla formazione del nucleo previsto per l'erogazione del relativo assegno (ad esempio: figli ed equiparati maggiorenni studenti).

3090

Esempio

Famiglia composta da:

- richiedente l'ANF in qualità di lavoratore dipendente
- coniuge titolare del diritto alla corresponsione degli assegni familiari quale coltivatore diretto
- figli minori e figli maggiorenni studenti.

L'ANF può essere corrisposto al lavoratore dipendente per il nucleo costituito dai coniugi e dai figli minori, mentre il diverso trattamento di famiglia (assegni familiari) può essere corrisposto al coniuge coltivatore diretto solo per i figli maggiorenni studenti a carico.

L'ANF può essere **cumulato con l'assegno familiare corrisposto dai Comuni** (Circ. INPS 20 settembre 1999 n. 179).

4. Domanda

- 3110 Presentazione** (Circ. INPS 22 marzo 2019 n. 45; Mess. INPS 8 maggio 2019 n. 1777) Dal **1° aprile 2019** il lavoratore deve richiedere l'ANF **direttamente all'INPS** ed **esclusivamente in modalità telematica** attraverso uno dei seguenti canali:
- Web (sito www.inps.it), tramite PIN dispositivo o SPID;
 - Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- La domanda deve riportare una serie di **informazioni** che riguardano soprattutto la composizione e il reddito del nucleo familiare (dati anagrafici del richiedente, composizione del nucleo familiare, dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare nel periodo di riferimento, indicazioni sullo stato civile e condizioni particolari dei componenti il nucleo che possono determinare l'aumento dei limiti di reddito).
- La domanda funge da **autocertificazione** nei confronti dell'INPS, in quanto contiene tutti i dati che permettono di risalire alle stesse informazioni contenute nello **stato di famiglia**.
- La **sanzione** prevista in caso di **false dichiarazioni** o di compimento di **altri fatti fraudolenti** al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'ANF è esaminata al n. 49210.
- In caso di **rigetto** dell'istanza è inviato al richiedente uno specifico provvedimento (modello ANF58).
- 3112 Dichiarazioni di responsabilità** Nella procedura di richiesta dell'ANF sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità:
- quella del **richiedente**, che attesta che non ci sono altre richieste né corresponsione di altri assegni per le persone componenti il nucleo;
 - quella del **coniuge del richiedente**, che attesta di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare. In assenza di tale dichiarazione è necessaria la preventiva autorizzazione INPS (v. n. 3045).
- 3115 Variazioni del nucleo familiare** (art. 2, c. 7, DL 69/88 conv. in L. 153/88) Il richiedente deve segnalare all'INPS - **entro 30 giorni** dal loro verificarsi ed **esclusivamente** attraverso la procedura telematica ANF DIP - le eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare, al fine del ricalcolo dell'importo da corrispondere (v. n. 3145).
- Ad **esempio**, in caso di matrimonio, nascita o compimento della maggiore età di un figlio, il lavoratore segnala la variazione del nucleo familiare che comporta riduzione o aumento dell'assegno.

b. Corresponsione

- 3140** L'INPS, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per il diritto all'ANF, determina l'importo in relazione al reddito ed alla composizione del nucleo familiare (art. 2, c. 2 e 12, DL 69/88 conv. in L. 153/88), utilizzando **tabelle** appositamente predisposte (v. n. 3065).

1. Importo

art. 1, c. 11, L. 296/2006; Circ. INPS 12 gennaio 2007 n. 13; Circ. INPS 22 marzo 2019 n. 45

- 3145** L'importo calcolato dall'Istituto è messo a disposizione del datore di lavoro, che può prenderne visione attraverso una specifica utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale, indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente quello del richiedente (se i due soggetti non coincidono, come ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).
- Sulla base dell'importo teoricamente spettante individuato dall'INPS, il datore di lavoro calcola l'**importo effettivamente spettante** al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.